



# COMUNE DI VEDELAGO

(Provincia di Treviso)

**Servizio Tributi**

Piazza Martiri della Libertà, 16 – 31050 VEDELAGO (TV)

Telefono centralino

0423-702835

E-Mail

tributi@comune.vedelago.tv.it

Internet

www.comune.vedelago.tv.it

# I.M.U. 2022

<b>Nota</b>	La legge di bilancio nr. 160 del 27.12.2019 ha istituito la nuova IMU unificando le precedenti imposte IMU e TASI. Si riportano le seguenti aliquote e detrazioni (che corrispondono alle misure fissate dalla legge), approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data 17.01.2022
-------------	--

<b>Aliquote</b>	0,585 %	Abitazione principale e relative pertinenze, solo per le categorie A01 – A08 – A09 (abitazioni di lusso) e assimilate.
	0,84 %	Aliquota ordinaria di base ( fabbricati categoria D, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc).
	0,10 %	Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola
	0,56 %	Aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, e iscritti AIRE

<b>Detrazione</b>	<b>“Abitazione principale”</b>	di €. 200,00, per abitazione principale categoria A1 - A8 - A9, e relative pertinenze.
-------------------	--------------------------------	--

<b>Su cosa si paga</b>	per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile: - 160 per i fabbricati di categoria A (con l'esclusione della categoria A10), per i C02, C06 e C07 - 140 per i fabbricati di categoria catastale B, C03, C04 e C05 - 80 per i fabbricati di categoria catastale A10 e D05 - 65 per i fabbricati di categoria D con esclusione della categoria D05 - 55 per i fabbricati di categoria catastale C01
	per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato 135 i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritte nella previdenza agricola presso l'INPS usufruiscono dell'esenzione IMU
	La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano rispettate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;</li> <li>• il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Montebelluna;</li> <li>• il comodatario deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;</li> <li>• l'abitazione ceduta in comodato e quella del comodante adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</li> </ul> <p>Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. La riduzione si applica esclusivamente per i contratti stipulati ai sensi dell'accordo territoriale vigente nel territorio del Comune di Vedelago.</p>

<b>Scadenze Versamenti</b>	<b>Acconto</b>	<b>1° rata entro il 16 giugno 2022</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2° rata entro il 16 dicembre 2022</b>

<b>Modalità di versamento</b>	<b>Mod. F24</b>	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il <b>Modello F24</b> , che consente anche di compensare l'IMU con eventuali crediti risultanti da altri tributi.
	<b>Arrotondamento</b>	sul totale del versamento, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. <b>L'IMPOSTA NON È DOVUTA SE IL TOTALE ANNUO RISULTA INFERIORE A € 12,00.</b>

<b>Regolamento</b>	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021 è stato modificato, il Regolamento della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)
--------------------	--

<b>Modello F24 e Codici Tributo</b>	Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:	
	“ 3912 ”	“ IMU – Imposta municipale propria per le abitazioni principali A01 – A08 – A09 – ”
	“ 3913 ”	“ IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati strumentali alle attività agricole – ”
	“ 3914 ”	“ IMU – Imposta municipale propria per terreni agricoli – ”
	“ 3916 ”	“ IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – ”
	“ 3918 ”	“ IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – ”
	“ 3925 “	“ IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO “
“ 3930 “	“ IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE “	
<b>Codice ENTE</b>	L706	

<b>Dichiarazione</b>	Le variazioni relative alla propria situazione immobiliare devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni.
----------------------	--

<b>Eventuali informazioni</b>	Per ulteriori e più complete informazioni è possibile rivolgersi al personale del Servizio Tributi. (Orario Ufficio: mattino martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.15)
-------------------------------	---